


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Appalti**
**Ufficio Gare**

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

 pec [serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

 @ [serv.appalti@provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@provincia.tn.it)

 web [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)
**APAC**  
 AGENZIA PROVINCIALE PER  
 GLI APPALTI E CONTRATTI

Sito internet

[www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

 Trento, **21 NOV. 2018**

 Prot. n. S171/2018/ **699344** /3.5/331-2016

 Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi di ristorazione scolastica del Comun General de Fascia. **Chiarimenti n. 2.**

Sentita per quanto di competenza il committente Comun General de Fascia, si forniscono i seguenti

**CHIARIMENTI**
**QUESITO N. 2** (prot. PAT 16/11/2018 n. 686882)

1) Al termine della tabella di riferimento per i prodotti alimentari, Allegato 5 del modello di presentazione dell'offerta tecnica pag. 10, si riporta: "per quanto riguarda il requisito dei prodotti a basso impatto ambientale, per la verifica sia della percentuale minima richiesta (60%), sia dell'eventuale aggiunta proposta ai fini premianti, successivamente all'aggiudicazione, dovrà essere prodotta dalla ditta partecipante la documentazione prevista al punto 5.4.2 "carbon footprint" del citato DM 25/07/2011 Allegato 1, in GURI Serie Gen. 220 dd 21/09/2011".

2) L'ALLEGATO B - Piano alimentare in tema dei prodotti a basso impatto ambientale cita "La definizione è riportata nel programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare di cui alla delibera della G.P. di Trento n. 27/2017, al paragrafo "Definizione di prodotti a basso impatto ambientale calcolo della Carbon Footprint" e in particolare "... la definizione normativa ricomprende i prodotti agricoli di cui l'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti agroalimentari provenienti dai luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime o di prima trasformazione delle stesse posti ad una distanza, misurata su strada, non superiore a 70 km di raggio dal luogo di consumo o quei prodotti per i quali è dimostrato che la quantità di emissioni prodotte col trasporto, calcolate come media annua, è inferiore o equivalente alla quantità delle emissioni prodotte da un mezzo di trasporto su gomma che percorre 70km di raggio".

Pertanto quale delle due richieste sia da considerarsi valida ai fini della verifica della % dei prodotti a basso impatto ambientale, atteso che nel caso previsto nell'Allegato 5 si devono utilizzare i prodotti provvisti di Dichiarazione Ambientale di prodotto (DAP o EDP) che non sono necessariamente limitati ai 70 km di raggio e che tra l'altro non consentirebbero di garantire la richiesta obbligatoria della percentuale minima richiesta (60%).

Si chiede inoltre se in tema di prodotti a basso impatto ambientale, come dedotto da CSA, i prodotti biologici superino per loro stessa natura quelli a basso impatto ambientale (*"prodotti da utilizzare ... L.P. 13/2009: devono prevenire in misura prevalente da produzione biologica oppure, se insufficienti, da produzione a basso impatto ambientale"*) e possono quindi rientrare nel calcolo della % minima obbligatoria (60%) e/o in quella aggiunta proposta ai fini preliminari.

#### **RISPOSTA**

Premesso che il quesito proposto non risulta del tutto chiaro, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. la certificazione deve dare conto che un prodotto che proviene da una distanza superiore a 70 Km ha prodotto, nel trasporto, un quantitativo di emissioni pari a quello che produrrebbe viaggiando su un veicolo su gomma che percorre 70 km di raggio.
2. i prodotti a basso impatto ambientale sono un insieme che contiene diverse categorie, fra cui i prodotti biologici, ma anche prodotti dop, igp o altri, a condizione che soddisfino comunque le condizioni di prodotti a basso impatto ambientale (70 Km di raggio per trasporto su gomma e certificazione del trasporto con altri mezzi diversi da quelli su gomma oltre i 70 km).

Secondo quanto disciplinato dall'allegato B al C.S.A. – Piano alimentare, pag. 3, si ricorda che:

- il quantitativo di emissioni di CO2 derivanti dal trasporto (Carbon Footprint) dovrà essere attestato limitatamente ai prodotti il cui peso complessivo è superiore al 10% del totale della fornitura;
- il calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere effettuato in base alle norme UNI in materia quali, ad esempio, UNI EN 16258:2013 e UNI ISO/TS 14067:2013;
- il mezzo di trasporto su gomma da prendere come parametro di riferimento è l'autocarro 2 assi, almeno euro 4, a gasolio, di peso complessivo pieno carico in ordine di marcia 50 quintali.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE  
- dott. Paolo Fontana -

RP-ES

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Sartori